

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1831

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI GIANNANTONIO e RUSSO VINCENZO

Presentata il 16 dicembre 1959

**Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, all'articolo 1 stabilisce che ad esso sono applicabili per la durata di dieci anni le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397-2059, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e cioè l'esenzione da qualsiasi tributo fondiario e l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale, oltre a valersi delle prestazioni in genere del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Tali agevolazioni furono prorogate in un primo tempo per cinque anni fino al 7 dicembre 1949 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per altri cinque anni fino al 7 dicembre 1954 con legge 11 aprile 1950, n. 207, e quindi per altri cinque anni fino al 31 dicembre 1959 con legge 18 luglio 1956, n. 736.

Con l'approssimarsi della scadenza di tale termine (31 dicembre 1959), considerato che l'Ente fu istituito con finalità altamente assistenziale e sociale, per assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, la concessione di una ulteriore proroga è inderogabile.

La peculiare attività produttiva dell'Ente continua ad aver bisogno di essere confortata ed agevolata:

per le gravi distruzioni subite durante la guerra;

per il faticoso ed oneroso rinnovo dei macchinari, attualmente già in stato di dover essere in parte sostituiti;

per la grave deficitaria situazione economico-finanziaria verificatasi nel periodo post-bellico, ora in via di notevole miglioramento e di normalizzazione;

per la limitata attitudine al lavoro degli operai privi di vista e conseguente maggior costo di produzione,

per il dovere di continuare ad avere fiducia in questi cittadini così dolorosamente minorati;

per la lieve entità di queste agevolazioni che per contro rappresentano per l'Ente un apporto di essenziale, vitale entità;

per ragioni di equità distributiva nei confronti di Enti similari.

Risulta pertanto inderogabile la concessione dell'invocata proroga per un ulteriore periodo di cinque anni, ed in tal senso i proponenti caldamente raccomandano l'approvazione dei sottoindicati articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, e quindi per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 31 dicembre 1959, con legge 18 luglio 1956, n. 736, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1964.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.